



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Confindustria Rimini

28 giugno 2012

Avv. Gabriele Taddia

I lavori in ambienti confinati
o sospetti di inquinamento

La normativa applicabile

www.studiolegaletaddia.it

Materiale in copyright riservato



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro · Diritto Ambientale

D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 nr. 177

(in Gazz. Uff., 8 novembre, 2011 n. 260)

Regolamento recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

Campo di applicazione

Da un punto di vista generale, il regolamento costituito dal D.P.R. n. 177/2011 è relativo alle aziende che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121,, e negli ambienti confinati di cui all'Allegato IV, punto 3 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il regolamento non ha fornito una nuova e compiuta definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Art. 66 D.lgs 81/08

E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in **pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri**, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro · Diritto Ambientale

Art. 121 D.lgs 81/08

1. Quando si eseguono lavori entro **pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere**, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Art. 121 D.lgs 81/08

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Punto 3. All. IV D.lgs 81/08

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (omissis)

Il campo di applicazione

Per quanto concerne l'ambito di applicazione e i soggetti passivi, la norma può essere virtualmente suddivisa in due parti, infatti, l'art. 1, comma 3, ha precisato in modo inequivocabile che **SOLO** le disposizioni di cui agli artt. **2, comma 2 (subappalto), e 3, commi 1 e 2 (coordinamento)**, sono vigenti unicamente *«in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1»*, Testo unico sicurezza, *«dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo»*,

Il campo di applicazione

Risposta a quesito

Tutto il resto del D.P.R. 177/2011 è applicabile **anche** a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento *in house*, quindi, senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni, facendo affidamento solo sulle risorse interne all'azienda.

Il campo di applicazione

Pertanto è riservata alla regolamentazione dei rapporti fra committente, appaltatore e subappaltatori solamente la disciplina riguardante il **subappalto (art. 2, comma 2)** e le disposizioni riguardanti sostanzialmente il coordinamento fra committente e appaltatore (e subappaltatori) e i relativi obblighi di informazione e formazione (Art. 3 commi 1 e 2).

Il campo di applicazione

In ogni caso restano applicabili i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 26, comma 1, lettera a), **D.Lgs. n. 81/2008**, comportando che le disposizioni del D.P.R. n. 177/2011 vanno ad affiancare quelle già previste dal Testo unico sicurezza che costituiscono, comunque, disposizioni di carattere generale.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro · Diritto Ambientale

Il campo di applicazione

Per il resto, il D.P.R. n. 177/2011, deve essere applicato anche ai datori di lavoro che svolgono con personale proprio, operazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, sempre tenendo presente che, anche per queste operazioni, il decreto **non ha sostituito affatto le norme di carattere generale contenute negli artt. 66 e 121, e nell'Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008**, che sono rimasti vigenti e hanno individuato, in via generale, cosa si intenda per ambienti confinati o sospetti di inquinamento e hanno fornito le procedure che devono essere adottate in caso di esecuzione di lavori in questi ambienti.

I requisiti imposti dall'art. 2

Qualsiasi attività lavorativa **nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati** può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

I requisiti imposti dall'art. 2

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;**

Risposta a quesito

In primo luogo, è pacifico **che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale che è impiegato sul cantiere** e non al numero complessivo della forza lavoro assunta dall'azienda, poiché potrebbe essere presente una rilevante quota di dipendenti impiegati in tutt'altre attività (magari di tipo amministrativo) che non necessitano affatto di questo tipo di esperienza professionale

Criticità per il committente

Dal punto di vista pratico, è presente qualche obiettiva difficoltà (che deve essere risolta) nel controllo di queste caratteristiche da parte del committente che debba impiegare un'impresa da qualificare in base al D.P.R. n. 177/2011.

Infatti, la semplice autocertificazione del possesso dei requisiti (pur richiamata esplicitamente dall'art. 26, comma 1, lettera *a*), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008) non è apparsa sufficiente a garantire al committente l'idoneità della verifica.

Possibile soluzione

Pertanto, il committente per verificare correttamente questi dati potrà richiedere **copia del contratto di lavoro dei singoli lavoratori al fine di accertare se lo stesso è a tempo determinato o indeterminato**, così come potrà richiedere l'indicazione specifica dei precedenti professionali del lavoratore al fine di verificarne l'esperienza triennale nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

I requisiti imposti dall'art. 2

Nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto professionalità con altre forme contrattuali (tempo determinato o con contratti atipici), sarà necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.Lgs. n. 276/2003.

I requisiti imposti dall'art. 2

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività**, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

I requisiti imposti dall'art. 2

e) **possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento** all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I requisiti imposti dall'art. 2

f) avvenuta effettuazione di attività di **addestramento di tutto il personale** impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **ivi compreso il datore di lavoro**, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I requisiti imposti dall'art. 2

- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 2 dell'art. 2

Il subappalto

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

La certificazione dei contratti

La certificazione dei contratti di lavoro e di subappalto (richiamata dal D.P.R. n. 177/2011) **è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 276/2003**, il quale ha previsto che le parti (che possono essere datore di lavoro e lavoratore, oppure due imprenditori nel caso di certificazione del contratto di subappalto) possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilita nel Titolo VIII, Capo I, medesimo D.Lgs. n. 276/2003

La certificazione dei contratti

La certificazione può avvenire solamente a opera di una commissione di certificazione istituita presso una serie di enti espressamente previsti dall'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003. È certificabile qualunque contratto che preveda lo svolgimento di una prestazione di attività lavorativa anche non immediatamente qualificabile come lavoro, basti pensare, per esempio, all'apporto di lavoro nell'impresa familiare o al contratto commerciale di somministrazione, oppure al distacco.

La certificazione del contratto di subappalto

Il comma 2 art. 2, ha previsto espressamente che i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento non possano essere subappaltati se non in presenza di espressa autorizzazione del committente e solamente a seguito di avvenuta certificazione ai sensi , dell'art. 84, comma 1, il quale ha previsto che:

La certificazione dei contratti

«le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo».

La certificazione dei contratti

Sempre in tema di subappalto, il comma 2, art. 2, D.P.R. n. 177/2011, **ha previsto anche l'obbligo di espressa autorizzazione da parte del datore di lavoro committente**; è opportuno ricordare che già l'art. 1656, codice civile, ha previsto la necessità che il subappalto sia sempre autorizzato dal committente.

È evidente che, però, in questo caso l'autorizzazione al subappalto **ha assunto un significato ben più importante e diverso poiché il committente con l'autorizzazione al subappalto ha assunto un onere specifico di vigilanza in relazione alla qualifica del subappaltatore.**



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Le associazioni di imprese

Sembrano sfuggire alla disposizione del comma 2, invece, le varie forme di associazioni temporanee di impresa (dalle vere e proprie ATI, ai consorzi e alle meno frequenti forme associative in GEIE di cui al D.Lgs. n. 240/1991), nel senso che soprattutto le ATI, formate per la partecipazione ad appalti pubblici e privati, hanno costituito giuridicamente un soggetto unitario, che la normativa ha legittimato come tale per consentire, in particolare, la riunione di più professionalità aziendali senza incorrere negli stretti vincoli posti dalla normativa pubblica in tema di subappalto

Art. 3 comma 1: La formazione per «almeno un giorno»

1. **Prima dell'accesso nei luoghi** nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, **tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice**, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, **o i lavoratori autonomi** devono essere **puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente** sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 3 comma 1: La formazione per «almeno un giorno»

L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

Art. 3 comma 1: La formazione per «almeno un giorno»

Risposta a quesito

La previsione è **vincolante**, per cui occorrerà **documentare l'effettiva esecuzione almeno della giornata di formazione minima per ogni specifico lavoro**; in difetto, in caso di infortunio potrebbe non essere semplice dimostrare l'assenza di nesso di causalità fra la dinamica dell'incidente e il mancato adempimento della previsione normativa, fermo restando che il mancato rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 177/2011 fa venir meno la qualificazione necessaria per operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Art. 3 com. 2: Il rappresentante del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio **rappresentante**, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f [c) ed f], a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che **vigili in funzione di indirizzo e coordinamento** delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Il rappresentante del datore di lavoro

A questo proposito è opportuno segnalare un'impresione, frutto di un evidente errore materiale, infatti, il comma 2, art. 3, per l'identificazione della formazione alla quale deve essere sottoposto il rappresentante del datore di lavoro ha rinvio all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *f)*, ma la lettera *c)*, art. 2, comma 1, fa riferimento a tutt'altro, invece, il riferimento che dovrebbe essere considerato è alle lettere *d)*, per la formazione, e *f)*, per l'eventuale addestramento.



Studio Legale
Avvocato Gabriele Taddia
Sicurezza sul lavoro · Diritto Ambientale

Art. 3 comma 3

L'art. 3, comma 3, ha previsto che, inoltre, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati debba essere **adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, qualora impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati**, comprensiva dell'eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, in pratica devono essere studiate e adottate alcune procedure di emergenza appositamente per le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Art. 3 comma 4

Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati